SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. **74**.

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri della 9ª Commissione agricoltura del Senato e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Considerato che le altre Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e *ad interim* Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

RIORDINO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Art. 1.

Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.

3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.

4. Nell'ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.

5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.

6. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

7. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2.

Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 3.

Funzioni dell'organismo di coordinamento

1. All'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:

a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;

b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero;

d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.

2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.

3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.

5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:

a) gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);

b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;

c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;

d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera *f)*, già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera;

h) coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;

i) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera *h)*, sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera;

l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale;

m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera *l)*;

n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;

o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

p) promozione dell'applicazione uniforme delle attività di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;

q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.

Art. 4.

Funzioni dell'organismo pagatore

1. All'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:

a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;

b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;

c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.

2. L'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.

3. L'Agenzia può avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

Art. 5.

Organismi pagatori riconosciuti

1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. È fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.

3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*.

4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.

Art. 6.

Centri autorizzati di assistenza agricola

1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;

c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;

d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;

e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *p)*.

4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui

al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.

Art. 7.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Poteri del Direttore

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne è responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

Art. 9.

Comitato tecnico

1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.

2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, è composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.

3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.

4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.

5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.

Art. 10.

Entrate dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;

b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;

c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo

di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

Art. 11.

Ordinamento contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 12.

Statuto e norme di funzionamento

1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento del personale è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Art. 13.

Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia

1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 14.

Vigilanza

1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.

3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

Art. 15.

Sistema informativo agricolo nazionale

1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.

3. L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia è altresì autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione.

5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.

6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.

TITOLO II
SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA

Art. 16.

Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agecontrol S.p.A. è soppressa.

2. L'Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione dell'Agecontrol S.p.A. su semplice richiesta dell'Agenzia. La cancellazione di cui al presente articolo e le altre operazioni ad essa connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.

3. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agecontrol S.p.A. Le risorse finanziarie ed i beni strumentali materiali ed immateriali di cui essa dispone alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferiti al fondo di dotazione di cui all'articolo 13.

Art. 17.

Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA

1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.

2. La tabella di comparazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia.

3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera *a)* e *b)*;

d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

Art. 18.

Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.

1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della società è deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della società e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della società entro i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilità gestorie in materia dei predetti organi.

3. Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura già in godimento.

Art. 19.

Dotazione organica dell'Agenzia

1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sarà pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.A. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facoltà assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia.

2. La dotazione organica finale è quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia *pro tempore* alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.

2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.

3. Con decreto del Ministro sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore può essere associata la corrispondente documentazione cartacea.

4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2008.

5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;

b) l'articolo 18, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

c) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 20, commi 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13;

e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;

f) l'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri e* ad interim *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:

«Art. 14 – *(Decreti legislativi).* 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1999, n. 137.

- Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 marzo 2005, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2005, n. 99.

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:

«Art. 12 – *(Soppressione di enti e società).* 1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.

5.

6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citatoregolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9.

10.

11.

12.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni deldecreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

18-*bis*. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui alregio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

21.

22.

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-*bis*), e comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e: «Il Ministro delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui aldecreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.

78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

80. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente:

«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-*bis* consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere *c)*, *g)* ed *l)* dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*a)* un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera *b)* le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;

c) al comma 1, lettera *g)* le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con ildecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

90-*bis*. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. ».

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:

«Art. 15 – *(Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). Omissis.*

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;

f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;

g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.».

- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L 255.

- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L 255.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 12 dicembre 1933, n. 286:

«Art. 43 – L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013:

«Art. 7 - *(Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento).* (*Omissis*).

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera *a)*.

In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.

Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

(*Omissis*).

4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera *a)* del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.».

- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, si veda nelle note alle premesse.

- Per i riferimenti del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, si veda nelle note alle premesse.

- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note all'articolo 2.

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014:

«Art. 4 - *(Organismo di coordinamento).* 1. L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai fondi per quanto riguarda:

a) la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell'attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell'applicazione armonizzata delle stesse;

b) la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 7 e 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

2. L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

4. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionato ai rischi effettivi.

5. Le informazioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell'atto di riconoscimento dell'organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.».

- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132:

«Art. 8 - *(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).* 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

- Si riporta la tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298:

« - Accademia della Crusca

- Accademia nazionale dei Lincei

- Aereo club d'Italia

- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorità d'ambito
- Autorità di regolazione dei trasporti
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Autorità nazionale anticorruzione
- [Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture]
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce Rossa italiana
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Garante per la protezione dei dati personali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola Archeologica Italiana in Atene
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale.».

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma

dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2004, n. 94:

«Art. 13 - *(Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore)*. 1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *c)*, e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

- Il regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

- Si riporta il testo all'articolo 8-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2009, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2009, n. 85, supplemento ordinario:

«Art. 8-*ter*. - *(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)*. 1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell' articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.».

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'17 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 luglio 2016, n. L 206.

«Art. 9 – *(Comunicazioni)*. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.».

- Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

Note all'art. 4:

- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note all'articolo 2.

- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2014, n. 199.

- Per i riferimenti al citato regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 si veda nelle note all'articolo 3.

- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 5:

- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013:

«Art. 7 - *(Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento).* 1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.».

- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 7:

- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2011, n. 164:

«Art. 10 – *(Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica).*

(*Omissis*).

19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.».

Note all'art. 11:

- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1958, n. 84:

«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.».

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268:

«Art. 13 - *(Revisione statutaria).* 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

(*Omissis*).

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.».

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:

«Art. 35 – *(Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-*bis *del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett.* aa) *del D.Lgs n. 267 del 2000)).*

(*Omissis*).

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-*bis*) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.».

- La legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186.

Note all'art. 19:

- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 17.

- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *v)*, della L. 23 ottobre 1992, n. 421) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.

Note all'art. 21:

Per i riferimenti al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

L'articolo 18 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2004, n. 94.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

L'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006), modificato dal presente decreto legislativo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.

L'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), modificato dal presente decreto legislativo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.

L'articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto legislativo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

18G00099

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. **75**.

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 5 che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, recante disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, recante approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, recante elenco delle piante dichiarate officinali;

Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, recante disciplina della raccolta e del commercio della digitale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Viste le linee guida europee concernenti le *Good Manufacturing Practice* (GMP) dell'Unione europea, con riferimento in particolare all'allegato 7 concernente la fabbricazione dei medicinali di origine vegetale e le *Good agricultural and collection Practice* (GACP) dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni e, in particolare, l'articolo 4, commi 57, 58 e 59;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 78/2018, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Acquisito il parere della commissione 5ª bilancio del Senato della Repubblica;

Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e *ad interim* Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali.

2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.

4. Il risultato dell'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.

8. Ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 2.

Coltivazione, raccolta e prima trasformazione

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dal comma 2 del presente articolo.

2. La coltivazione e la raccolta delle piante officinali a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali è da effettuarsi in accordo alle «*Good Agricultural and Collection Practice* (GACP)» senza necessità di specifica autorizzazione; le GACP sono richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle *Good Manufacturing Practice* (GMP) dell'Unione europea che sono obbligatorie sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto dal titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell'ambito della rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. In relazione alle medesime materie, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Art. 3.

Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamen-

to (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.

3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale è effettuata in accordo alle *Good Agricultural and Collection Practice* (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

Piano di settore della filiera delle piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, di seguito denominato «Piano di settore», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Piano di settore individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l'impresa agricola, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca nel settore. Prevede, altresì, specifiche modalità di conversione per la coltivazione delle specie officinali di aree demaniali incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.

3. Il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli Piani di sviluppo rurale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Tavolo tecnico del settore delle piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con compiti consultivi e di monitoraggio in materia di piante officinali. I componenti del tavolo durano in carica tre anni.

2. Il tavolo tecnico del settore delle piante officinali è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nonché da una rappresentanza delle Università competenti, della Società botanica italiana, della Società di ortoflorofrutticoltura italiana e della Società italiana di fitochimica e delle scienze delle piante medicinali, alimentari e da profumo.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore delle piante officinali al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del tavolo tecnico ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.

Art. 6.

Registri varietali delle specie di piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali di cui all'articolo 1, comma 2, allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie.

2. Le specie di cui al comma 1 sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione.

3. Il decreto di cui al comma 1 definisce la procedura di certificazione delle sementi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, individua gli adempimenti richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e di propagazione delle piante officinali e definisce le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione.

4. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all'iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali, determinati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio, sono a carico del richiedente. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Marchi collettivi di qualità delle piante officinali

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera delle piante officinali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e sugli *standard* qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle *Good Agricultural and Collection Practice* (GACP).

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.

Art. 9.

Neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.

3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati;

b) all'articolo 8, primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse.

5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri e* ad interim *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

LORENZIN, *Ministro della salute*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali).* — 1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1931, n. 41.

— Il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793 (Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1932, n. 32.

— Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1932, n. 155.

— La legge 9 ottobre 1942, n. 1421 (Disciplina della raccolta e del commercio della digitale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1942, n. 298.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322.

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2006, n. 142, supplemento ordinario.

— La legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2015, n. 288.

— Il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2017, n. L 27.

— Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 57, 58 e 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario:

«Art. 4 *(Finanziamento agli investimenti)*. — (*Omissis*).

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

— Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189.

— Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

— Il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

— La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.

— Il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 novembre 2014, n. L 317.

— Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2012, n. 202, supplemento ordinario.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.

— Il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2015, n. L 327.

— Il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 dicembre 2009, n. L 342.

— Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 novembre 2009, n. L 309.

— Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226.

— Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° settembre 2009, n. L 229.

— Il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 maggio 2017, n. L 117.

— La direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 agosto 1985, n. L 210.

— Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2008, n. L 353.

— Il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2014, n. L 336.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2013, n. 218.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 2135 del codice civile:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 13-*bis (Chiarezza dei testi normativi)*. — 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'art. 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 marzo 1997, n. L 61.

— Per i riferimenti alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 12, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007:

«Art. 12 *(Norme di produzione vegetale)*. — (*Omissis*).

2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'art. 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;

b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, abrogato dal presente decreto legislativo, recava «Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali».

— Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, abrogato dal presente decreto legislativo, recava «Elenco delle piante dichiarate officinali».

— Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della citata legge 6 gennaio 1931, n. 99, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano rispettivamente:

«Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 *(Coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali)*»;

«Articoli 10 e 11 *(Commissione consultiva per le piante officinali)*»;

«Articoli 12, 13, 14 e 15 *(Consorzi e federazioni)*»;

«Articoli 16, 17 e 18 *(Disposizioni generali e transitorie)*».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 6 gennaio 1931, n. 99, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 8. — Le contravvenzioni *all'articolo 6* sono punite con una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.».

18G00100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2018.

Approvazione di modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - *MEF)*, sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 14 novembre 1997, n. 485, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto ed il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento, che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora *MEF)*, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Vista la decorrenza del nuovo T.U.F. dal 3 gennaio 2018;

Viste le delibere del Comitato di gestione del 19 ottobre 2017 e del 1° marzo 2018, con le quali il Fondo nazionale di garanzia ha deliberato modifiche allo statuto e al regolamento operativo del Fondo medesimo sottoposte alla approvazione del MEF;

Visto il parere favorevole di CONSOB del 15 marzo 2018, prot. 71120/2018, e di Banca d'Italia del 28 marzo 2018, prot. 387563/2018, in merito alle modifiche sostanziali e di adeguamento terminologico, al T.U.F. vigente, deliberate dal Comitato di gestione in data 1° marzo 2018;

Viste le delibere dell'Assemblea del Fondo del 6 dicembre 2017 e 30 maggio 2018;

Considerato il decreto direttoriale del 6 aprile 2018, come modificato dal presente decreto a seguito della predetta delibera dell'Assemblea del Fondo nazionale di garanzia in data 30 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate definitivamente le modifiche allo statuto e al regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, deliberate dal Comitato di gestione del Fondo in data 19 ottobre 2017 e 1° marzo 2018 e dall'Assemblea degli intermediari in data 6 dicembre 2017 e 30 maggio 2018, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione dell'art. 12, comma 5 del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e i nuovi testi dello statuto e del regolamento operativo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 8 giugno 2018

Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DEFINIZIONI - DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 1.
Denominazione - Sede - Scopo

1. Il Fondo nazionale di garanzia (di seguito «Fondo»), istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Il Fondo è riconosciuto «sistema di indennizzo» dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. La durata del Fondo è fissata al 30 giugno 2050. Alla scadenza del termine l'Assemblea ne può deliberare la proroga.

5. La struttura e l'organizzazione interna sono disciplinate dal presente statuto che stabilisce altresì i criteri generali concernenti la disciplina degli interventi indennitari, i rapporti tra il Fondo, gli aderenti e gli investitori. I relativi criteri applicativi sono stabiliti dal regolamento operativo previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intendono per:

a) «Fondo»: il Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «aderenti o soggetti aderenti»:

b.1) i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'appendice al presente statuto:

- le banche italiane e UE, di cui alle seguenti lettere *i)* e *l)*;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera *n)*;
- le società di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera *o)*;
- le società di gestione UE, di cui alla seguente lettera *p)*;
- le società fiduciarie, di cui alla seguente lettera *q)*;
- gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera *r)*;
- le imprese di investimento UE e le imprese di Paesi terzi, di cui alle seguenti lettere *s)* e *t)*;
- i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera *u)*;
- gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF;

nonchè le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento UE e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera *bb)*, limitatamente all'attività svolta in Italia.

Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

b.2) I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, di cui alla seguente lettera *cc)*;

c) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

d) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

e) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

f) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

g) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione europea;

h) «Paese terzo»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;

i) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;

l) «banca UE»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

m) (lettera abrogata);

n) «società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento;

o) «società di gestione del risparmio (SGR)»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)* ed *f)*, del TUF;

p) «società di gestione UE»: la società di cui all'art. 1, comma 1, lettera o-*bis*) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)* ed *f)*, del TUF;

q) «società fiduciaria»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)* ed *f)*, del TUF;

r) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)* e *b)*, limitatamente agli

strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)* e c-*bis*), del TUF;

s) «impresa di investimento UE»: l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia;

t) «impresa di Paesi terzi»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento;

u) «gestori di sistemi multilaterali di negoziazione»: i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 63 del TUF;

v) «succursale»: la sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera *b)*, che presta i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;

w) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

x) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;

y) «strumenti derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-*ter*, del TUF;

z) «operazione di investimento»: le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;

aa) «investitore»: la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera *z)*;

bb) «servizio accessorio»: il servizio di cui all'art. 1, comma 6, allegato I, sez. B, punto (1) del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente statuto;

cc) «gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui all'art. 50-*quinquies*, comma 2, del TUF;

dd) «impresa di investimento»: l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

2. L'attività svolta dal gestore di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui alla lettera *cc)* è assimilata, ai fini del presente statuto e del regolamento operativo del Fondo, al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

3. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.

Art. 3.
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita:

a) dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti ai sensi degli articoli 18, 21 e 22;

b) dalle somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 59, comma 4, del TUF;

c) dai proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide;

d) da ogni altro provento di carattere ordinario e straordinario.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è depositata in banche classificate come «primi 5 gruppi dimensionali» o «altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi» secondo i criteri dimensionali previsti dalla Banca d'Italia. Può essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 64-*quater* del TUF, emessi da banche dell'UE o da primari organismi finanziari sopranazionali.

3. Lo schema della dotazione finanziaria del Fondo è dettagliato nel regolamento operativo.

TITOLO II
ORGANI - STRUTTURA DEL FONDO

Art. 4.
Organi

1. Sono organi del Fondo:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato di gestione;

c) il Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Direttore.

Art. 5.
Costituzione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai soggetti aderenti.

2. L'Assemblea:

a) delibera il numero e nomina i membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 7;

b) nomina due sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 13;

c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci;

d) determina i contributi a copertura delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 18;

e) delibera il ricorso a forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 22, comma 1;

f) approva il rendiconto della gestione;

g) delibera le modifiche dello statuto;

h) delibera la durata del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 4;

i) delibera sulla responsabilità dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2, unitamente al rendiconto della gestione, sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 6.
Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. I soggetti aderenti partecipano all'Assemblea in proprio o per delega scritta rilasciata ad altro soggetto aderente o alla propria Associazione di categoria. Le deleghe devono pervenire al Fondo almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 45 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione, la determinazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* e l'eventuale ripartizione dei costi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *e)*. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando lo deliberi il Comitato di gestione o lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno il venti per cento dei voti complessivamente spettanti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal membro del Comitato di gestione più anziano di età. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o dal notaio.

5. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati, in prima convocazione, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.

6. Ogni soggetto aderente ha diritto ad un voto e a un voto aggiuntivo per ogni 100.000 euro di base contributiva dell'ultimo esercizio per la quale sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, com-

ma 1. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soggetti aderenti che non abbiano regolarmente comunicato la base contributiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 20, comma 1.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.

8. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* e *h)* è necessaria:

a) la presenza di tanti soggetti aderenti che rappresentino più della metà dei voti complessivamente spettanti;

b) l'approvazione di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.

9. Le votazioni per le nomine alle cariche statutarie si svolgono secondo le modalità di cui all'art. 7, e con le procedure stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11. Di ogni Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 7.
Comitato di gestione - Nomina membri del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto di sette o nove membri a seconda che i soggetti legittimati che abbiano presentato le designazioni siano rispettivamente in numero non superiore a tre ovvero maggiore di tre.

2. Il numero dei membri è deliberato dall'Assemblea.

3. La ripartizione dei membri tra categorie di soggetti aderenti avviene nel rispetto del principio di proporzionalità in funzione della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, in modo che:

la maggioranza assoluta dei membri sia attribuita alla categoria di soggetti aderenti cui è riferibile la maggioranza della base contributiva, come sopra definita;

i restanti membri siano ripartiti tra le altre categorie di soggetti aderenti in modo tale che, se tali categorie sono almeno due, alla categoria che, tra di esse, rappresenti la base contributiva più alta, siano attribuiti due membri.

4. Le designazioni possono essere presentate dalle Associazioni di categoria di soggetti aderenti al Fondo che abbiano ricevuto delega per almeno il 2% dei voti assembleari complessivamente spettanti agli aderenti. Ciascuna Associazione può designare membri per una sola delle categorie di cui al comma 3.

5. Le designazioni possono essere presentate anche da tanti aderenti non iscritti alle Associazioni di categoria che rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aderenti.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, le designazioni devono pervenire al Fondo almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

7. Sulla base delle designazioni di cui ai commi che precedono viene sottoposta al voto dell'Assemblea un'unica lista di candidati, con indicazione dei rispettivi designanti. Il numero dei membri e la lista sono approvati con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 7. Ove nella lista siano indicati candidati in numero superiore a quello deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, ciascun votante esprime la propria preferenza con indicazione nominativa dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono, risultano eletti i candidati che avranno ricevuto, per ciascuna categoria, il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 8.
Requisiti dei membri del Comitato di gestione

1. I membri del Comitato di gestione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e correttezza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF.

2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.

4. Ai membri del Comitato di gestione compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 9.
Durata dell'incarico - Rinuncia

1. Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.

2. I membri del Comitato di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il membro del Comitato di gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, decade dalla carica.

4. Il membro del Comitato di gestione che rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio sindacale.

5. Il Comitato di gestione nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

6. Qualora uno o più membri del Comitato di gestione vengano a cessare dalla carica nel corso dell'esercizio, il Comitato provvede alla sostituzione per cooptazione, nel rispetto del criterio di composizione di cui all'art. 7, comma 1, nominando le persone tempestivamente designate da chi aveva designato i membri cessati dalla carica. I membri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri in carica, decade l'intero Comitato di gestione, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi membri. L'Assemblea viene tempestivamente convocata per le nuove nomine.

Art. 10.
Riunioni e deliberazioni del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione si riunisce su iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre membri o il Collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo telefax o posta elettronica certificata, o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni di calendario prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito, per telefax o posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. La riunione del Comitato di gestione può svolgersi, o i membri possono parteciparvi, anche con mezzi di telecomunicazione.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello statuto, l'approvazione e la modifica del regolamento operativo e la nomina del Direttore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

6. Il membro del Comitato di gestione deve dare notizia agli altri membri e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, abbia in una determinata deliberazione o argomento all'ordine del giorno, precisandone natura, termini, origine e portata. Laddove l'interesse del membro del Comitato di gestione sia in conflitto con quello del Fondo, egli è tenuto a non presenziare alla trattazione e alla deliberazione sull'argomento. In tali casi, il Comitato di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza della eventuale deliberazione assunta.

7. Il Direttore assiste alle riunioni del Comitato di gestione.

8. Il verbale della riunione del Comitato di gestione è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11.
Poteri del Comitato di gestione

1. La gestione del Fondo è attribuita al Comitato di gestione cui spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi del Fondo, fatte salve le specifiche materie riservate all'Assemblea.

2. In via meramente esemplificativa, il Comitato di gestione delibera su:

a) le istanze di intervento;

b) il preventivo delle spese di funzionamento;

c) le spese di funzionamento;

d) la banca cui affidare il servizio di cassa;

e) l'investimento delle disponibilità liquide;

f) la nomina del Direttore, determinandone i poteri;

g) la struttura e la composizione dell'organico e il trattamento economico del personale dipendente, su proposta del Direttore;

h) l'esclusione di un soggetto aderente, ai sensi dell'art. 24;

i) le sanzioni a carico dei soggetti aderenti, ai sensi dell'art. 27;

l) il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 18, nonchè l'eventuale versamento di acconti;

m) il coefficiente e l'aliquota percentuale per il calcolo dei contributi a copertura degli interventi istituzionali, ai sensi dell'art. 21;

n) la ripartizione tra i soggetti aderenti dei costi di un eventuale ricorso a forme assicurative, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 22;

o) il progetto del rendiconto della gestione, da sottoporre all'Assemblea;

p) le proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'Assemblea;

q) il testo del regolamento operativo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485;

r) le controversie e le procedure giudiziarie di ogni grado;

s) il conferimento di mandati, procure - anche alle liti - e incarichi di consulenza.

3. Il Comitato di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni richieste ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera *b)*, del TUF.

4. Il Comitato di gestione stabilisce entro quali limiti i poteri di cui alle lettere *c)*, *e)*, *r)* e *s)*, possono essere esercitati dal Presidente, il quale riferisce al Comitato nella riunione immediatamente successiva.

Art. 12.
Presidente del Comitato di gestione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di gestione, fissandone l'ordine del giorno.

3. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Comitato di gestione ai sensi del precedente art. 11, comma 4.

4. In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del Comitato di gestione più anziano di età.

Art. 13.
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui:

a) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della categoria di soggetti aderenti cui è riferibile la maggioranza della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle altre categorie di soggetti aderenti al Fondo;

c) uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7.

3. Il sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze è il Presidente del Collegio.

4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel caso venga a cessare, nel corso dell'esercizio, un sindaco effettivo, gli subentra il sindaco supplente designato dalla medesima categoria di soggetti aderenti. Il nuovo sindaco resta in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al comma 2. I sindaci così nominati scadono insieme a quelli in carica. Nel caso venga a mancare il sindaco effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli subentra il sindaco supplente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Collegio sindacale esercita il controllo, anche contabile, sull'attività del Fondo ai sensi degli articoli 2403, 2403-*bis* e 2409-*bis*, comma 2, del codice civile.

6. Il Collegio sindacale partecipa all'Assemblea e assiste alle riunioni del Comitato di gestione.

7. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea. Il Collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. In tali casi, e laddove vengano riscontrate irregolarità di carattere rilevante nell'amministrazione e nel funzionamento del Fondo o impedimenti al regolare adempimento degli interventi istituzionali, i sindaci, anche individualmente, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14.
Requisiti dei sindaci - Compenso dei sindaci

1. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e correttezza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF.

2. Per i sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)* e *b)*, il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per i sindaci, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *c)*, i requisiti sono accertati e la decadenza è dichiarata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Ai sindaci compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 15.
Direttore

1. Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e correttezza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF.

2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il Comitato di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.

3. Il Direttore ha la firma del Fondo in conformità alle procure conferitegli dal Comitato di gestione.

4. Il Direttore è il capo del personale e degli uffici del Fondo e sovraintende al loro funzionamento.

5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari e agli altri compiti che gli sono delegati dal Comitato di gestione.

6. Il Direttore predispone il preventivo delle spese di funzionamento e il progetto del rendiconto della gestione.

TITOLO III

ADERENTI

Capo I - ADERENTI

Art. 16.
Adesione al Fondo

1. Aderiscono al Fondo, formulando apposita istanza di adesione secondo le modalità indicate nel regolamento operativo:

a) i soggetti di Paesi UE che intendono richiedere alla competente Autorità di vigilanza l'autorizzazione a prestare i servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, salvo che intendano aderire ad altro sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF;

b) le imprese di Paesi terzi, che intendono richiedere alla competente Autorità di vigilanza l'autorizzazione a prestare in Italia, tramite succursale, i servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, limitatamente all'attività svolta in Italia dalle succursali, salvo che aderiscano ad altro sistema di indennizzo estero riconosciuto equivalente ai sensi dell'art. 60, comma 2, del TUF, ovvero intendano aderire ad altro sistema di indennizzo nazionale riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF.

2. Possono, altresì, aderire al Fondo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del TUF, formulando apposita istanza di adesione, secondo le modalità indicate nel regolamento operativo, le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento UE e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, limitatamente all'attività svolta in Italia, al fine di integrare la tutela offerta agli investitori dal sistema di indennizzo dello Stato di origine.

3. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata e ha efficacia dalla data del provvedimento di autorizzazione che l'Autorità di vigilanza comunica al Fondo.

4. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 2 ha efficacia dalla data di comunicazione del Fondo di accettazione della richiesta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscono l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Il Fondo pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti aderenti. Gli obblighi informativi degli aderenti sono previsti dal regolamento operativo.

Capo II - CONTRIBUZIONI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - INTERVENTI ISTITUZIONALI

Art. 17.
Copertura finanziaria del Fondo

1. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali è a carico dei soggetti aderenti ed è determinata secondo i criteri previsti dagli articoli 18, 21 e 22.

Art. 18.
Contribuzione dei soggetti aderenti

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento è fissato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, sulla base del preventivo di spesa dell'esercizio di riferimento. Il Comitato di gestione, in caso di necessità e urgenza, può richiedere acconti sul versamento del contributo prima dello svolgimento dell'Assemblea nella quale il contributo viene deliberato.

2. Il contributo annuale è costituito da una quota fissa unitaria, non divisibile, uguale per tutti i soggetti aderenti. Le modalità e i termini di versamento sono disciplinati dal regolamento operativo.

3. In caso di adesione o cessazione in corso d'anno è dovuto l'intero importo del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e non sono previsti rimborsi pro-rata del contributo stesso.

4. L'eventuale eccedenza dell'importo dei contributi versati rispetto alle spese di funzionamento effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio di riferimento rimane acquisita al Fondo in apposita posta di bilancio a copertura di spese future e/o straordinarie.

Art. 19.
Base contributiva

1. La base contributiva ai fini della copertura finanziaria degli interventi istituzionali è costituita dai seguenti aggregati:

a) per la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, g-*bis*), del TUF: i proventi lordi relativi all'esercizio di riferimento;

b) per la prestazione del servizio e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del TUF: i volumi intermediati in conto proprio relativi all'esercizio di riferimento.

2. Dalla base contributiva sono esclusi gli aggregati relativi ai servizi e attività di investimento prestati ai soggetti di cui all'art. 28, lettera *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 20.
Comunicazioni della base contributiva al Fondo

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati relativi alla propria base contributiva, come identificata dall'art. 19, entro novanta giorni dalla chiusura del proprio esercizio, con le modalità previste dal regolamento operativo.

Art. 21.
Copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il Comitato di gestione delibera l'aliquota percentuale del contributo necessario alla copertura finanziaria degli interventi istituzionali, in funzione dei mezzi necessari per gli interventi da effettuare. Tale aliquota si applica sui seguenti aggregati della base contributiva individuale pervenuti al Fondo a norma dell'art. 20:

a) per i servizi e attività di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*: proventi lordi;

b) per il servizio e attività di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*: prodotto tra i volumi intermediati e il coefficiente deliberato dal Comitato di gestione e verificato dal Collegio sindacale, calcolato - sulla base degli aggregati di sistema comunicati da tutti i soggetti aderenti (volumi intermediati e commissioni percepite per la prestazione del servizio e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, del TUF, ripartiti nelle singole componenti di negoziazione secondo i criteri deliberati dal Comitato di gestione e comunicati ai soggetti aderenti) - quale valore medio dei coefficienti medi ponderati (incidenza delle singole componenti sul totale delle negoziazioni) degli ultimi cinque esercizi.

2. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono quelli relativi:

- all'ultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate dopo il 31 marzo di ciascun anno;

- al penultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno.

3. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti alla metà per i seguenti servizi e attività di investimento:

a) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

b) ricezione e trasmissione di ordini;

c) consulenza in materia di investimenti;

d) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

e) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

4. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto per i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, prestati dalle banche che aderiscono ad un sistema

di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.

5. Il contributo non può essere inferiore ad un importo equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura delle spese di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base contributiva pari a zero.

6. Le modalità e i termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali sono disciplinati dal regolamento operativo.

Art. 22.
Forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali l'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, può deliberare il ricorso a forme assicurative, il cui costo è ripartito tra i soggetti aderenti con i criteri di cui all'art. 21.

2. Le modalità e i termini di versamento della quota di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento operativo.

Capo III - CESSAZIONE - SANZIONI

Art. 23.
Cessazione dell'adesione al Fondo

1. L'adesione al Fondo cessa:

- a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione o abilitazione a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 2 e all'Appendice al presente statuto o di cancellazione dal ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del TUF ed ha efficacia dalla data del suddetto provvedimento;

- a seguito di cancellazione della succursale di banca o impresa di investimento UE dagli elenchi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento tenuti dalle Autorità di vigilanza italiane ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;

- a seguito di esclusione, nei casi previsti dal successivo art. 24 ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;

- a seguito di recesso ed ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo, con le modalità di cui al successivo art. 26.

2. Restano fermi gli obblighi dei soggetti aderenti al versamento delle contribuzioni e all'invio delle comunicazioni specificamente previsti nel regolamento operativo.

3. I contributi versati o maturati alla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo rimangono acquisiti definitivamente al Fondo.

4. Dalla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo gli esponenti del soggetto aderente cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

5. I soggetti aderenti provvedono:

- a pubblicizzare la cessazione della propria adesione al Fondo con tempestiva comunicazione diretta ai singoli clienti e con avviso pubblicato sul proprio sito internet contenente gli estremi dei provvedimenti di cui al comma 1;

- ad eliminare dai propri atti o documenti l'indicazione relativa all'adesione al Fondo di cui al regolamento operativo.

6. Il Fondo rende nota la cessazione dell'adesione dell'intermediario con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 24.
Procedura di esclusione

1. Il Fondo avvia la procedura di esclusione nei confronti dei soggetti aderenti nei casi di:

a) mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e/o mancato versamento dei contributi a copertura finanziaria degli interventi istituzionali e delle quote di cui agli articoli 21 e 22, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento;

b) mancato versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 27, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento.

2. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Fondo contesta al soggetto aderente l'inadempimento nel rispetto dei termini e delle forme di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 485, secondo le modalità specificate nel regolamento operativo.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato di gestione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione del Fondo, inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Nel corso della procedura di esclusione il soggetto aderente è tenuto all'adempimento degli obblighi statutari.

5. Dalla data di avvio della procedura di esclusione il soggetto aderente è ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

6. L'esclusione deve essere pubblicizzata con le modalità di cui all'art. 23, commi 5 e 6.

7. Il soggetto escluso è comunque tenuto agli obblighi specificamente previsti nel regolamento operativo.

8. In ogni caso, la procedura di esclusione del soggetto aderente di cui al presente articolo cessa ove il medesimo soggetto aderente adempia ai propri obblighi statutari nel corso del procedimento di esclusione avviato dal Fondo a suo carico, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni indicate nel regolamento operativo.

Art. 25.
Soggetti aderenti sottoposti a procedure concorsuali

1. La procedura di esclusione dal Fondo non può essere avviata o proseguita nei confronti di un soggetto aderente sottoposto ad amministrazione straordinaria.

2. Il soggetto aderente di cui al comma 1 è tenuto al versamento del contributo previsto dall'art. 18 mentre il versamento del contributo di cui all'art. 21 e della quota di cui all'art. 22 sono sospesi.

3. Il soggetto aderente di cui al comma 1 è ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria i suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

4. Il soggetto aderente assoggettato a procedure concorsuali non è tenuto al versamento dei contributi previsti dagli articoli 18 e 21 e della quota prevista dall'art. 22. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

Art. 26.
Recesso dal Fondo

1. I soggetti aderenti su base volontaria possono recedere dall'adesione al Fondo. Il recesso deve essere comunicato al Fondo con comunicazione sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e inviata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Contestualmente, il soggetto aderente e il Fondo informano il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il recesso ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo. Il soggetto aderente è comunque tenuto all'adempimento degli obblighi specificamente previsti nel regolamento operativo.

3. Dalla data in cui ha efficacia il recesso, gli esponenti del soggetto di cui al comma 1 cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

4. Il recesso è pubblicizzato con le modalità di cui all'art. 23, commi 5 e 6.

Art. 27.
Provvedimenti in caso di inadempimento degli obblighi statutari

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 6, comma 6 e 24, il Fondo, nel caso di inadempimento degli obblighi statutari, contesta l'addebito al soggetto interessato con le modalità e i termini specificati nel regolamento operativo e, valutate le eventuali controdeduzioni, può adottare i seguenti provvedimenti:

a) sospensione dal diritto di voto in Assemblea;

b) cessazione degli esponenti del soggetto aderente da eventuali incarichi negli organi del Fondo;

c) sanzioni per il ritardo nella comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e nel versamento dei contributi di cui agli articoli 18 e 21 e della quota di cui all'art. 22, determinate secondo i criteri indicati nel regolamento operativo.

2. Le somme percepite a seguito dell'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente, versate con le modalità e i termini di cui al regolamento operativo sono imputate a copertura delle spese di funzionamento.

3. Il Fondo dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV
INVESTITORI

Art. 28.
Soggetti esclusi dall'indennizzo

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il cinque per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;

e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre società del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre società del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.

Art. 29.
Crediti ammessi all'indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio accessorio, così come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo è limitato all'importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di imprese di Paesi terzi indicate all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento UE e di società di gestione UE, indicate all'art. 16, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui al comma 1; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, fino alla concorrenza dell'importo previsto dal comma 1.

5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento, nonchè del servizio accessorio, così come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente statuto, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5.

7. Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonchè la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel regolamento operativo.

Art. 30.
Limiti alla cumulabilità degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui all'art. 29 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

Art. 31.
Surroga del Fondo

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati, secondo le modalità indicate nel regolamento operativo.

TITOLO V
RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 32.
Rendiconto della gestione del Fondo

1. Il rendiconto della gestione è redatto in base alle norme del codice civile in materia di bilancio delle società per azioni, per quanto applicabili.

2. L'esercizio si chiude il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il progetto del rendiconto della gestione deve essere comunicato al Collegio sindacale, con la nota integrativa e la relazione del Comitato di gestione, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.

4. Il rendiconto della gestione è presentato all'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

FORO COMPETENTE

Art. 33.
Foro competente

1. Per le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove ha sede legale il Fondo.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.
Procedure concorsuali anteriori al 1° gennaio 2002

1. Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente al 1° gennaio 2002, l'indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

Art. 35.
Comitato di gestione - Collegio sindacale

1. Le modalità di nomina del Comitato di gestione di cui all'art. 7 e del Collegio sindacale di cui all'art. 13 sarà applicata a partire dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all'entrata in vigore dello statuto.

Art. 36.
Approvazione e modifiche dello statuto

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente statuto è approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente statuto, comportanti modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 485/1997, sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

3. Il presente statuto e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

APPENDICE

i) Ai fini del presente statuto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del TUF, per servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

c-*bis*) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

g-*bis*) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

ii) Ai fini del presente statuto, per servizio accessorio deve intendersi esclusivamente il servizio di cui all'art. 1, comma 6, allegato I, sez. B (1) del TUF, ossia la custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli a livello più elevato, laddove accessori ad operazioni di investimento.

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

REGOLAMENTO OPERATIVO

TITOLO I

DEFINIZIONI - DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento operativo le definizioni sono quelle di cui all'art. 2 dello statuto.

Art. 2.
Schema dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo, costituita ai sensi dell'art. 3 dello statuto, è ripartita, ai fini gestionali, nelle Sezioni A, B, C e D, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nella Sezione A sono registrati:

a credito:

a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

b) le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera *c)* dello statuto, e le maggiorazioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento;

c) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide di cui alle lettera *a)* e *b)*;

a debito: le spese di funzionamento.

3. Nella Sezione B sono registrati:

a credito:

a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 21 dello statuto;

b) le somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dello statuto;

c) le somme rivenienti da eventuali altre modalità di copertura degli interventi istituzionali;

d) le somme accantonate alla Sezione C per gli indennizzi non erogati;

e) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide indicate alle lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, al comma 4, lettera *a)* e al comma 5;

a debito: le somme impegnate per il pagamento degli indennizzi.

4. Nella Sezione C sono registrati:

a credito:

a) gli accantonamenti delle somme impegnate per il pagamento degli indennizzi;

b) le somme corrispondenti ai crediti derivanti dagli indennizzi pagati;

a debito:

c) le somme registrate a credito della Sezione B, lettera *b)*;

d) le somme accantonate per gli indennizzi non erogati.

5. Nella Sezione D sono registrate a credito le eventuali somme versate dai soggetti aderenti in acconto di contributi futuri.

TITOLO II
ADERENTI

Capo I - ADERENTI

Art. 3.
Istanza di adesione

1. L'istanza di adesione al Fondo, di cui all'art. 16 dello statuto, sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, é inviata a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ed è corredata:

- per i soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello statuto, dalla documentazione identificativa del richiedente e dall'indicazione dei servizi e attività di investimento per i quali si intende richiedere l'autorizzazione alla competente Autorità di vigilanza;

- per i soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello statuto, da copia del provvedimento autorizzativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio così come definiti dall'art. 2 dello statuto e relativa Appendice, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di origine.

2. Il Fondo comunica ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dello statuto, l'adesione. Tale comunicazione è inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e l'autenticità della sottoscrizione.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello statuto, i soggetti aderenti informano i clienti investitori sull'adesione al Fondo e sull'indennizzo previsto dagli articoli 28 e 29 dello statuto. Le informazioni sono fornite nella lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante le succursali dei soggetti aderenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello statuto, insediate all'estero. L'adesione al Fondo deve essere indicata negli atti e nella corrispondenza dei soggetti aderenti.

Capo II - CONTRIBUZIONI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - INTERVENTI ISTITUZIONALI

Art. 4.
Modalità e termini di versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo da versare. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i trenta giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a trenta giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lettera *c)*, dello statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente regolamento.

Art. 5.
Comunicazione della base contributiva

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata da attestazione della conformità dei dati alle scritture contabili e alle evidenze gestionali rilasciata dalla società incaricata della revisione legale e sottoscritta dal responsabile della revisione.

2. Le comunicazioni e attestazioni di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto e al comma 1 del presente articolo, sono trasmesse al Fondo tramite posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o autografe.

3. La comunicazione medesima va inviata, nel termine di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche se pari a zero.

4. Ferme le previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello statuto, nel caso che la comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, dello statuto sia inviata oltre il termine previsto, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 dello statuto e la quota di cui all'art. 22 dello statuto saranno calcolati, in caso di necessità e urgenza, sulla base degli aggregati relativi al precedente esercizio maggiorati del 10%, salvo conguaglio qualora gli aggregati successivamente pervenuti risultassero di importo diverso.

Art. 6.
Modalità e termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali di cui all'art. 21 dello statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i trenta giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a trenta giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lettera *c)*, dello statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente regolamento.

Art. 7.
Modalità e termini di versamento delle forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. La quota di cui all'art. 22 dello statuto va versata mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo della quota a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, la quota viene maggiorata nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i trenta giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a trenta giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lettera *c)*, dello statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente regolamento.

Capo III - CESSAZIONE - SANZIONI

Art. 8.
Obblighi dell'aderente in caso di cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'adesione al Fondo di cui all'art. 23 dello statuto, il soggetto aderente è comunque obbligato:

a) al versamento del contributo di cui all'art. 18 dello statuto relativo all'esercizio in corso alla data della cessazione;

b) al versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia la cessazione, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo;

c) alla comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello statuto relativi all'attività svolta fino alla data in cui ha efficacia la cessazione.

Art. 9.
Procedura di esclusione e obblighi in capo al soggetto escluso

1. Al verificarsi delle ipotesi di esclusione dei soggetti aderenti di cui all'art. 24 dello statuto:

- da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo informa il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato di cui all'art. 16, comma 1 dello statuto e al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;

- da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio così come definiti dall'art. 2 dello statuto e relativa Appendice. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo, previo consenso dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato e all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Il soggetto escluso è tenuto agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento.

Art. 10.
Obblighi dell'aderente in caso di recesso

1. Al verificarsi delle ipotesi di recesso di cui all'art. 26 dello statuto il soggetto aderente è comunque tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

a) versamento del contributo di cui all'art. 18 dello statuto relativo all'esercizio in corso alla data in cui ha efficacia il recesso;

b) versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia il recesso, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia il recesso dall'adesione al Fondo;

c) comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello statuto relativi all'attività svolta fino alla data in cui ha efficacia il recesso.

Art. 11.
Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva la procedura di esclusione di cui all'art. 24 dello statuto, il Fondo, nei casi di cui all'art. 27, comma 1, dello statuto, contesta al soggetto aderente l'inadempimento mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il soggetto aderente può presentare controdeduzioni scritte in merito agli addebiti contestati, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Fondo. Decorso tale termine e valutate le eventuali controdeduzioni, il Fondo può deliberare le sanzioni di cui all'art. 27 dello statuto.

2. Le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera *c)*, dello statuto sono così determinate:

a) ritardo della comunicazione di cui all'art. 20 dello statuto:

- entro trenta giorni: 10% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;

- oltre trenta e fino a sessanta giorni: 50% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;

- oltre sessanta giorni: fino ad un massimo pari a 5 volte il contributo a copertura delle spese di funzionamento, in funzione dell'ampiezza del ritardo nella comunicazione, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;

b) ritardo del pagamento del contributo a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello statuto:

- oltre trenta e fino a sessanta giorni: 50% di tale contributo;

- oltre sessanta giorni: 100% di tale contributo;

c) ritardo del pagamento del contributo a copertura degli interventi istituzionali di cui agli articoli 21 e 22 dello statuto:

- oltre trenta e fino a sessanta giorni: fino al 10% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;

- oltre sessanta giorni: fino al 30% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione.

3. Le somme percepite a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, dello statuto sono versate con le modalità di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento.

TITOLO III
INVESTITORI

Capo I - Investitori

Art. 12.
Ambito di indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 29 dello statuto nei confronti, oltre che di soggetti aderenti italiani con sede in Italia, di:

a) succursali di banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, insediate in Stati UE, aderenti al Fondo. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento;

b) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, UE, società di gestione UE, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui all'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento;

c) succursali insediate in Italia di imprese di Paesi terzi, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano e comunque entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento.

Capo II - Interventi del Fondo

Art. 13.
Condizioni per gli interventi del Fondo

1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 29 dello statuto sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, nei casi di cui al comma 1, indennizza gli investitori che ne abbiano fatto richiesta per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che risultino iscritti allo stato passivo nell'apposita e separata sezione di cui all'art. 57, comma 4, del TUF o tra i crediti chirografari, e che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio indicati all'art. 29 dello statuto e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore.

Art. 14.
Riconoscimento del credito

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:

a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;

b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex art. 98 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di impugnazioni, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;

c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 15.
Determinazione degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.

2. Nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o più investitori, l'indennizzo del Fondo, si commisura per ciascun investitore ai crediti ed al massimale di cui al comma 1.

3. Se non risulta diversamente, i crediti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra gli investitori.

4. In relazione ai crediti relativi ad un'operazione di investimento di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla quota di crediti spettante a ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole al fine del rispetto del limite di rimborso previsto al comma 1.

6. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Capo III - ISTANZA - INDENNIZZI

Art. 16.
Istanza di indennizzo: modalità

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento, gli investitori devono presentare al Fondo apposita istanza, con firma digitale o autografa corredata di una copia del documento d'identità e del codice fiscale, tramite, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;

b) certificato della cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;

c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;

f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;

g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'art. 2 dello statuto e relativa Appendice e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello statuto.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 17.
Istanza di indennizzo: termini

1. L'istanza deve pervenire al Fondo:

a) entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F.;

b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro centottanta giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato;

e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

2. La scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo di cui al comma 1, non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 22 del presente regolamento devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 31 dello statuto.

Art. 18.
Accertamento delle disponibilità finanziarie

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro dieci giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze di cui all'art. 17 del presente regolamento, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 15 del presente regolamento, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..

2. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 1, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, quanto prima e al più tardi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)* del presente regolamento, e per le istanze di cui al comma 2, quanto prima e al più tardi entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto quanto prima e al più tardi entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente regolamento, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 19.
Circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 18, commi 3, 4 del presente regolamento, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 20.
Destinazione disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente regolamento, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 15 del presente regolamento. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 21.
Insufficienza disponibilità finanziarie

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente regolamento, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 18, commi 1 e 2 del presente regolamento, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 19 del presente regolamento, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del presente regolamento sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, quanto prima e al più tardi entro novanta giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 22.
Pagamento dell'indennizzo

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:

a) certificato della cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;

b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che il credito iscritto nello stato passivo non sia assoggettato a vincoli di indisponibilità;

c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante l'avvenuta o meno ripartizione parziale e l'eventuale misura;

d) in alternativa:

- atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 4 del presente regolamento.

Art. 23.
Surroga del Fondo

1. Il Fondo, esercita il diritto di surroga di cui all'art. 31 dello statuto, con notifica agli organi della procedura concorsuale dei pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 24.
Previsioni di insufficiente realizzo

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica della sua origine dalla prestazione dei servizi e attività di investimento, così come definiti nell'art. 2 dello statuto e relativa Appendice, sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo con le modalità previste dall'art. 16, comma 1, del presente regolamento.

2. Il termine di centottanta giorni di cui all'art. 17 del presente regolamento, e il termine di dieci giorni di cui all'art. 18 del presente regolamento, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.. La scadenza del termine di centottanta giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro dieci giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 15 del presente regolamento.

4. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 3, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di quelli di cui al comma 3.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 29 dello statuto e all'art. 15 del presente regolamento, quanto prima e al più tardi entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al più tardi entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento.

6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello statuto;

b) in alternativa:

- atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente regolamento operativo si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 26.

Approvazione e modifiche del regolamento operativo

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente regolamento operativo è approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente regolamento operativo, comportanti modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 485/1997, sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

3. Il presente regolamento operativo e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

18A04428

DECRETO 12 giugno 2018.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato del 31 maggio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2017, n. 104477 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista le note nn. 44784 e 47249 rispettivamente del 31 maggio 2018 e 8 giugno 2018 con le quali si comunica alla Banca d'Italia che il 31 maggio 2018 è stata effettuata un'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato, a valere sulla liquidità giacente sul «Conto disponibilità», con regolamento il 4 giugno 2018 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 28 dicembre 2017, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 31 maggio 2018 l'operazione di riacquisto bilaterale dei seguenti titoli di Stato:

BTP 0,05% 15 ottobre 2019 cod. IT0005217929 per nominali euro 50.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 99,00;

BTP 0,70% 1° maggio 2020 cod. IT0005107708 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 99,50;

BTP 0,20% 15 ottobre 2020 cod. IT0005285041 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 97,90;

BTP 0,65% 1° novembre 2020 cod. IT0005142143 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 98,90.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto bilaterale effettuata il 31 maggio 2018 (regolamento 4 giugno 2018), è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP 0,05% 15.10.2016/15.10.2019 (IT0005217929)	13.832.596.000,00
BTP 0,70% 01.05.2015/01.05.2020 (IT0005107708)	16.308.150.000,00
BTP 0,20% 15.10.2017/15.10/2020 (IT0005285041)	15.801.500.000,00
BTP 0,65% 01.11.2015/01.11.2020 (IT0005142143)	14.918.700.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A04412

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2018.

Autorizzazione a taluni enti locali ad avviare gli interventi di edilizia scolastica - Piano 2017. (Decreto n. 243).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si è proceduto al riparto del contributo annuale pari ad euro 40 milioni tra le Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle Regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016) registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620 con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a 9.999.999,99 come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968 con cui si è proceduto ad autorizzare ulteriori interventi a valere sul mutuo già contratto dalle Regioni nel corso del 2015 e a modificare la programmazione unica con riferimento all'annualità 2016 per la sola Regione Toscana;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si è proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 (di seguito decreto interministeriale n. 390 del 2017) con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216 con cui è stato approvato l'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento all'annualità 2017 nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Considerato che con il decreto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044 ma anche individuati gli interventi degli enti inclusi nel piano 2016 della programmazione unica che potevano avviare le relative procedure di gara;

Dato atto che alcune regioni si sono riservate la possibilità di individuare gli interventi da finanziare con i contributi autorizzati con il predetto decreto interministeriale n. 390 del 2017 sulla programmazione unica nazionale con riferimento all'annualità 2017;

Considerato che l'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento all'annualità 2017 è avvenuta con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo;

Dato atto che il capitolo di riferimento per la presente procedura è il 7106 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto, quindi, necessario autorizzare gli enti locali indicati dalle Regioni rientranti nel piano 2017 ma con risorse a valere sui mutui del 2016 di cui all'allegato A al presente decreto;

Ritenuto altresì, di dover stabilire il termine entro il quale tali enti locali rientranti nel piano 2017 devono procedere all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di appalto così come previsto, per l'annualità 2016, dal citato decreto interministeriale n. 390 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione interventi a valere sul mutuo 2016

1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati ad avviare gli interventi di edilizia scolastica previsti.

2. Il termine entro il quale i predetti enti devono procedere all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di appalto è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2018

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018, reg. n. 1-1250

ALLEGATO *A*

REGIONE BASILICATA

N. id	Ente	Provincia		Istituto	tipologia intervento	importo di finanziamento richiesto	Cofinanziamento (se presente)
1	Provincia di Potenza	Potenza	760630900	Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci - Plesso scolastico di via Ancona -Pz-	Realizzazione palestra a completamento	€ 1.200.000,00	
2	Comune di Ruvo del Monte	Potenza	760720160	Istituto Scolastico "Andrea Belli"	Efficientamento energetico ed adeguamento alle norme in materia di sicurezza ed igiene	€ 540.000,00	
3	Comune di Rionero in Vulture	Potenza	760660097	Istituto Comprensivo Statale ex Circolo Didattico	Adeguamento e ristrutturazione	€ 700.000,00	
4	Comune di Moliterno	Potenza	760500847	Istituto Comprensivo via D. Galante	Efficientamento energetico	459.000,00	
5	Comune di Castelsaraceno	Potenza	7600250394	Edificio Scolastico "Ciro Fontana"	Adeguamento e messa in sicurezza	€ 175.726,16	
					Totale dei progetti piano annuale 2017 ammessi a finanziamento	**Totale € 3.074.726,16**	

CALABRIA							
N. id	Ente	Provincia	Codice edificio	Istituto	Tipologia intervento	Importo di finanziamento richiesto	Cofinanziamento (se presente)
1	COMUNE - BRANCALEONE	RC	0800140351	(RCEE81001D) - Primaria - VIA ZELANTE(RCIC81000B) - IC - BRANCALEONE(RCMM81001C) - Sec. I - BRANCALEONE	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	799.428,11	0,00
2	PROVINCIA CROTONE	KR	1010081437	(KRIS00400C) - IIS - GIUSEPPE GANGALE	NUOVA COSTRUZIONE	800.000,00	1.650.000,00
3	COMUNE - MANDATORICCIO	CS	0780740862	(CSMM849014) - Sec. I - MANDATORICCIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	440.828,80	0,00
4	COMUNE - PATERNO CALABRO	CS	0780940881	(CSEE802032) - Primaria - PATERNO CALABRO	ADEGUAMENTO	300.000,00	0,00
5	COMUNE - LAINO CASTELLO	CS	0780640623	(CSEE829043) - Primaria - LAINO CASTELLO	ADEGUAMENTO	267.449,34	99.000,00
6	COMUNE - VALLELONGA	VV	1020450351	(VVEE83501N) - Primaria - VALLE LONGA(VVAA83501C) - Infanzia - VALLELONGA(VVIC83500G) - IC - Vallelonga	ADEGUAMENTO	289.800,00	0,00
7	COMUNE - VILLA SAN GIOVANNI	RC	0800960718	(RCMM855012) - CAMINITI (VILLA SAN GIOVANNI)(RCMM855023) - CANNITELLO(VILLA SAN GIOVANNI)	ADEGUAMENTO	228.239,00	92.400,00
8	COMUNE - ISCA SULLO IONIO	CZ	0790630981	(CZMM821036) - Sec. I - ISCA MARINA	ADEGUAMENTO	340.159,81	0,00
9	COMUNE - POLIA	VV	1020290573	(VVEE82905E) - Primaria - CELLIA	ADEGUAMENTO	44.500,00	0,00
10	COMUNE - FABRIZIA	VV	1020100896	(VVMM80701C) - Sec. I - FABRIZIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	429.000,00	1.000,00
11	COMUNE - MIGLIERINA	CZ	0790770980	(CZMM83002X) - Sec. I - MIGLIERINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	247.600,00	1.000,00
12	COMUNE - FILADELFIA	VV	1020110158	(VVAA829015) - Infanzia - VIA PIANO DELLE GRAZIE(VVIC829008) - IC - Filadelfia	ADEGUAMENTO	107.200,00	0,00
13	COMUNE - PLATANIA	CZ	0790991028	(CZMM86201A) - Sec. I - PLATANIA(CZAA862038) - Infanzia - PLATANIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	157.700,00	0,00
14	COMUNE - PEDIVIGLIANO	CS	0780960729	(CSAA864034) - Infanzia - BORBORUSO(CSEE86404A) - Primaria - BORBORUSO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.013,38	0,00
15	COMUNE - MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0800540144	(RCEE80801D) - Primaria - MOTTA SAN GIOVANNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	248.152,68	0,00
16	COMUNE - TAURIANOVA	RC	0800930215		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	800.000,00	0,00
17	COMUNE – CASALI DEL MANCO (EX SERRA PEDACE)	CS	0781560409	(CSEE85604B) - Primaria - SERRA PEDACE(CSAA856035) - Infanzia - SERRA PEDACE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	314.437,89	0,00
18	COMUNE - SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0781200138	(CSAA82405Q) - Infanzia - SGROTTO(CSEE824062) - Primaria - SAN LORENZO BELLIZZI(CSMM82404V) - Sec. I - SAN LORENZO BELLIZZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	637.343,00	0,00
19	COMUNE - SAN MARTINO DI FINITA	CS	0781240742	(CSAA86703G) - Infanzia - SANTA MARIA G.(CSEE86705V) - Primaria - S.MAR.G.	RISANAMENTO CONSERVATORIO	600.000,00	0,00
20	COMUNE - BOVA MARINA	RC	0800130762	(RCEE85202L) - Primaria - CORRADO ALVARO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	799.957,04	0,00
21	COMUNE - CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0780360135	(CSAA82406R) - Infanzia - PIANA(CSEE824051) - Primaria - PIANA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	304.290,40	0,00
22	COMUNE - OLIVADI	CZ	0790880335	(CZMM843044) - Sec. I - OLIVADI -IC CHIARAVALLE ALVARO	ADEGUAMENTO	353.432,61	0,00
23	COMUNE - SCALEA	CS	0781380378	(CSAA8AY029) - SCALEA - CENTRO/VIA LAURO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120.000,00	0,00

24	COMUNE - SAN NICOLA DA CRISSA	VV	1020351446	(VVMM83506T) - Sec. I - SAN NICOLA DA CRISSA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	145.382,35	0,00
25	COMUNE - SIMBARIO	VV	1020380730	(VVAA83505L) - Infanzia - VIA DANTE ALIGHIERI(VVEE83505T) - Primaria - SIMBARIO	ADEGUAMENTO	413.923,21	0,00
26	COMUNE - PALMI	RC	0800570500	(RCEE86101A) - PALMI CAPOL. S.FRANCESCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	370.000,00	0,00
27	PROVINCIA COSENZA	CS	0780450855	(CSTA01701G) - ITA - TOMMASI(CSVC020005) - Convitto - TOMMASI	ADEGUAMENTO	390.000,00	410.000,00
28	COMUNE - BISIGNANO	CS	0780170090	(CSAA8AJ06P) - Infanzia - CAMPO SPORTIVO	ADEGUAMENTO	250.418,67	2.529,48
29	COMUNE - BISIGNANO	CS	0780170475	(CSEE8AJ01P) - Primaria – SOVERANO	ADEGUAMENTO	478.742,70	4.994,10
					Totale dei progetti piano annuale 2017 ammessi a finanziamento	**10.802.998,99**	

REGIONE LIGURIA

N. id	Ente	Provincia	Codice edificio	Istituto	tipologia intervento	importo di finanziamento richiesto	Cofinanziamento (se presente)
1	COMUNE DI SORI	GE	0100600199	GEEE85603T Primaria - Solimano-Sori-GEMM85601P Sec. I° - Giuseppe Mazzini-	lavori di ampliamento, messa a norma impianti nuovo piano edificio e opere superamento barriere architettoniche	200.000,00	371.613,76
2	PROVINCIA DELLA SPEZIA	SP	0110150178	SPTL00201R ITG - Vincenzo Cardarelli-	bonifica copertura cemento amianto e adeguamento statico sismico	228.300,00	25.400,00
3	COMUNE DI TIGLIETO	GE	0100610268	GEEE81404R Primaria - Tiglieto-	contenimento dei consumi energetici	300.000,00	-
4	COMUNE DI BRUGNATO	SP	0110070156	SPMM802033 Sec. I° - Anna Frank-	ampliamento per dotare l`edificio della scuola media tutto il complesso scolastico di un refettorio e preparazione pasti per la popolazione studentesca	270.000,00	30.000,00
5	COMUNE DI VARESE LIGURE	SP	0110290121	SPAA80203V Infanzia - Varese Ligure-SPTD110016 ITC - Manfredo Da Passano-	adeguamento sismico edificio	390.000,00	60.000,00
6	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	SV	0090040090	SVAA81201T Infanzia - Capo-SVEE812024 Primaria - Albissola Centro-SVIC812001 IC - Albisola Superiore-SVMM812023 Sec. I° - Fabrizio De Andrè-	opere di adeguamento prevenzione incendi	400.000,00	330.000,00
7	PROVINCIA DELLA SPEZIA	SP	0110150174	SPTD110005 ITC - Agostino Fossati-	abbattimento barriere architettoniche spogliatoi palestra	89.000,00	10.126,29
8	PROVINCIA DELLA SPEZIA	SP	0110150139	temporaneamente non utilizzato	abbattimento barriere architettoniche	40.500,00	4.500,00
9	PROVINCIA DELLA SPEZIA	SP	0110150175	SPIS00600B IIS - Cappellini - Sauro-SPTF00601X ITI - Giovanni Capellini-SPTF006519 ITI - Giovanni Capellini (serale)-SPTH00601B ITN - Nazario Sauro-	rifacimento dei servizi igienici obsoleti e vetusti e inserimento bagno disabile mancante	171.000,00	19.000,00
10	COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0100560074	GEAA80501N Infanzia - Santo Stefano D`Aveto-GEEE80502X Primaria - Livellara-D`Aveto-	completamento edificio scolastico	400.000,00	-
11	COMUNE DI SANREMO	IM	0080550094	IMAA813025 Infanzia - Via Alessandro Volta-IMEE81305D Primaria - Via Alessandro Volta-IMIC813007 IC - Sanremo Levante-IMMM813018 Sec. I - Italo Calvino-	sostituzione dei controsoffitti esistenti	400.000,00	97.152,63
12	COMUNE DI SASSELLO	SV	0090550173	SVEE80107V Primaria - Sassello-SVIC80100E IC - Sassello-SVMM80101G Sec. I° - Pietro D. Perrando-	efficientamento energetico - 2° lotto	253.500,00	-
13	COMUNE DI OSPEDALETTI	IM	0080390099	IMAA81502R Infanzia - Edmondo De Amicis-IMEE815011 Primaria - Ospedaletti-IMMM815021 Sec. I° - Ospedaletti-	efficientamento energetico	352.350,00	39.150,00
14	COMUNE DI PORTOVENERE	SP	0110220106	SPEE80002B Primaria - Le Grazie-SPIC800008 IC - Portovenere-	efficientamento energetico e rimozione copertura in fibrocemento	253.000,00	40.000,00
15	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	SV	0090030160	SVMM812012 Sec. I° - Fabrizio De Andrè-	manutenzione straordinaria copertura	184.500,00	20.500,00
16	COMUNE DI IMPERIA	IM	0080310001	IMAA81001L Infanzia - Piazza Roma-IMEE81002V Primaria - Tommaso Littardi-IMMM80901L Sec. I° - Giovanni Boine-	adeguamento normativa antincendio	85.808,00	9.534,34
17	COMUNE DI IMPERIA	IM	0080310059	IMEE80904R Primaria - Piazza Goffredo mameli-	sostituzione serramenti	144.403,24	16.050,00
18	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0090680085	SVEE81505P Primaria - Villanova d`Albenga-	efficientamento energetico	345.184,46	38.353,83
19	COMUNE DI BOISSANO	SV	0090110043	SVAA808027 Infanzia - Boissano-SVEE80803D Primaria - Boissano-	rifacimento copertura	172.671,99	19.185,78

20	COMUNE DI CHIUSANICO	IM	0080190091	IMEE80009G Primaria - Chiusanico-	risistemazione interna, contenimento ed efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche	315.000,00	-
21	COMUNE DI GENOVA	GE	0100250182	GEAA82801A Infanzia - Doria-GEEE82801G Primaria - Andrea Doria-	restauro e risanamento conservativo del prospetto principale	400.000,00	308.450,00
					Totale dei progetti piano annuale 2017 ammessi a finanziamento	€ 5.395.217,69	

REGIONE PUGLIA

PROG.	SOGGETTO PROPONENTE	PROV.	CODICE ANAGRAFE EDIFICIO	DENOMINAZIONE EDIFICIO	IMPORTO SPESA COMPLESSIVA (euro)	IMPORTO FINANZIAMENTO (euro)	IMPORTO COFINANZIAMENTO (euro)
1	COMUNE DI CARPINO	FOGGIA	0710120033	I.C. "PADRE G. CASTELLI" SCUOLA MATERNA	698.000,00	698.000,00	0,00
2	COMUNE DI COPERTINO	LECCE	0750220478	Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino	700.000,00	700.000,00	0,00
3	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	BARI	0720171623	I.C. "Angiulli - De Bellis" - plesso "A.Angiulli"	700.000,00	700.000,00	0,00
4	COMUNE DI SAN SEVERO	FOGGIA	0710511913	SCUOLA "SAN GIOVANNI BOSCO"	2.296.580,67	1.500.000,00	796.580,67
5	COMUNE DI MANFREDONIA	FOGGIA	0710290081	Edificio "Vanvitelli"	648.000,00	648.000,00	0,00
6	COMUNE DI TORCHIAROLO	BRINDISI	0740180269	VALESIUM	450.000,00	450.000,00	0,00
7	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	FOGGIA	0710350280	ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO	650.000,00	650.000,00	0,00
8	COMUNE DI AVETRANA	TARANTO	0730010154	INFANZIA GIOVANNI XXIII	700.000,00	700.000,00	0,00
9	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	FOGGIA	0710130318	Edificio scolastico Giovanni Ferrucci	700.000,00	700.000,00	0,00
10	COMUNE DI OTRANTO	LECCE	0750570160	Scuola Materna di Viale Rocamatura	700.000,00	700.000,00	0,00
11	COMUNE DI PARABITA	LECCE	0750590369	Scuola Primaria "Guglielmo Oberdan"	185.195,64	185.195,64	0,00
12	COMUNE DI ORIA	BRINDISI	0740110203	Primaria Edmondo De Amicis	653.092,36	653.092,36	0,00
13	COMUNE DI CERIGNOLA	FOGGIA	0710200215	Scuola primaria Carducci	690.723,84	690.723,84	0,00
14	COMUNE DI CISTERNINO	BRINDISI	0740050238	istituto comprensivo scuola media "A. Manzoni"	698.000,00	698.000,00	0,00
15	COMUNE DI MANFREDONIA	FOGGIA	0710290074	Edificio "DE SANCTIS"	700.000,00	700.000,00	0,00
16	COMUNE DI LOCOROTONDO	BARI	0720250162	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Caramia - Gigante"	700.000,00	700.000,00	0,00
17	COMUNE DI BITONTO	BARI	0720110392	Scuola primaria "Vito Felice Cassano"	700.000,00	700.000,00	0,00
18	COMUNE DI ORTA NOVA	FOGGIA	0710360354	SCUOLA MEDIA STATALE "S. PERTINI"	934.000,00	644.460,00	289.540,00
19	COMUNE DI ALTAMURA	BARI	0720041526	SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO	1.775.000,00	700.000,00	1.075.000,00
20	COMUNE DI SAVA	TARANTO	0730260124	SCUOLA MATERNA IRIS MALAGNINO	250.000,00	250.000,00	0,00
21	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL C/	LECCE	0750190278	Istituto Comprensivo di Castrignano del Capo	250.000,00	250.000,00	0,00
22	COMUNE DI ALEZIO	LECCE	0750030259	Edificio scolastico di via Anaclerio	500.000,00	500.000,00	0,00
23	COMUNE DI BOVINO	FOGGIA	0710070207	BOVINO-VIA NAZIONALE 18/A	700.000,00	700.000,00	0,00
24	COMUNE DI OSTUNI	BRINDISI	0740120104	I CIRCOLO - PESSINA - OSTUNI	460.000,00	317.400,00	142.600,00
25	COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA	FOGGIA	0710030273	I.C. DI ACCADIA "MARIANO BENIAMINO MELINO"	661.269,44	661.269,44	0,00
26	COMUNE DI SAN CASSIANO	LECCE	0750950148	SANCASSIANO-VIALE A.MANZONI SNC	698.627,97	698.627,97	0,00
27	COMUNE DI ACQUARICA DEL CAP(	LECCE	0750010448	SEC PRIMO G.GIANNUZZI	700.000,00	700.000,00	0,00
					Totale dei progetti piano annuale 2017 ammessi a finanziamento	**€ 17.194.769,25**	

REGIONE SARDEGNA

id	Ente	Edificio	Indirizzo	Finanziamento richiesto
1	Baunei	Primaria - Secondaria I grado	via dei Cavalieri - Santa M. Navarrese	100.000
2	Chiaramonti	Primaria - Secondaria di I Grado	Via della Resistenza	140.000
3	Furtei	Primaria	Piazza Municipio 1	180.000
4	Furtei	Secondaria di I grado	Via Giuseppe Mameli	90.000
5	Nuoro	Secondaria di I grado	via Gramsci	320.000
6	San Vero Milis	Primaria	Via Umberto I	100.000
7	Selargius	Secondaria di I grado	Via Niccolò Machiavelli	130.000
8	Selargius	Primaria	Via Roma	230.000
9	Settimo San Pietro	Secondaria di I grado	Via Giosuè Carducci 1	30.000
10	Settimo San Pietro	Primaria	Via San Salvatore	180.000
11	Sindia	Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado	Piazza della Resistenza	240.000
12	Sinnai	Primaria	Via Perra 23	240.000
			Residuo assegnato su piano 2017	**1.980.000**

REGIONE UMBRIA

id	Ente	Prov	Edificio	Tipolgia intervento	Finanziamento richiesto	Cofinanziamento (se presente)
1	GIOVE	TR	PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO	EFFICENTAMENTO ENERGETICO	635.000,00	
2	MASSA MARTANA	PG	PRIMARIA E SEC. 1° GRADO CAPOL.	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI	327.335,00	
3	TODI	PG	INFANZIA BROGLINO	REALIZZAZIONE LOCALE CUCINA	29.000,00	
4	LUGNANO IN TEVERINA	TR	PLESSO LEVI MONTALCINI CAPOLUOGO	LABORATORIO, MENSA, BIBLIOTECA, SERV IGIENICI	940.000,00	
5	SANGEMINI	TR	SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	MANUTENZIONE STRAORD E EFFICIENTAMENTIO ENERGETICO	320.963,41	
6	MONTECASTELLO DI VIBIO	PG	PRIMARIA CAPOLUOGO	MIGLIORAMENTO SISMICO	99.500,00	
7	COSTACCIARO	PG	PRIMARIA E SEC. 1° GRADO CAPOLUOGO	EFFIC. ENERGETICO MANUTENZ. STRAORDINARIA	234.000,00	
8	GUALDO CATTANEO	PG	SEC. 1°GRADO SAN TERENZIANO	RISTRUTTURAZIONE RINFORZO SISMICO	158.484,00	
9	CASTEL VISCARDO	TR	PRIMARIA E SEC. 1° GRADO CAPOLUOGO	ADEGUAM SISMICO EFFIC. ENERGETI.	268.000,00	
10	FRATTA TODINA	PG	INFANZIA LOC. PONTECANE	AMPLIAMENTO E RISANAMENTO IGIEN.	99.500,00	
11	MONTEFALCO	PG	PRIMARIA BUOZZI CAPOLUOGO	RINFORZO SISMICO	180.000,00	
12	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	ISTIT. COMPRENSIVO D.BIRAGO	EFFICENTAMENTO ENERGETICO	550.000,00	
13	PENNA IN TEVERINA	TR	INFANZIA CAPOLUOGO	EFFICENTAMENTO ENERGETICO	114.725,00	
50	CASTEL GIORGIO	TR	EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO PALESTRA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	429.628,63	
				Totale dei progetti piano annuale 2017 ammessi a finanziamento	€ 4.386.136,04	

18A04328

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2018.

Conferma del carattere scientifico, nella disciplina di «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali», dell'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto 9 dicembre 2015 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali», dell'IRCCS di diritto privato Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri», con sede a Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), a Bergamo, via Stezzano 87 e a Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò;

Vista la nota del 13 luglio 2017 con la quale l'Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali»;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 9 febbraio 2018 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 22 dicembre 2017 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2018.0067112 del 26 aprile 2018 con la quale il Presidente della regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» (partita IVA 03254210150), con sede in Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), in Bergamo, via Stezzano 87 e in Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, per la disciplina «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 8 maggio 2018

Il Ministro: LORENZIN

18A04334

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Bayer CropScience S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i princìpi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 13 marzo 2018 dal Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate

alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 28 maggio 2018 presso il Centro «Bayer CropScience S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 13 marzo 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1, 7.2 e 7.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

regolatori di crescita.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 28 maggio 2018.

2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04329

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «S.P.F. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i princìpi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 23 gennaio 2018 dal Centro «S.P.F. S.r.l.», con sede legale in via Altiero Spinelli n. 12 - 44028 Poggio Renatico (FE);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 16-17 aprile 2018 presso il Centro «S.P.F. S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 23 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «S.P.F. S.r.l.», con sede legale in via Altiero Spinelli n. 12 - 44028 Poggio Renatico (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995),

altre prove:

selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche i settori di attività «zoologia agraria» e «regolatori di crescita».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «S.P.F. S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 16-17 aprile 2018.

2. Il Centro «S.P.F. S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04330

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrigeos S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i princìpi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2017 dal Centro «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in via Giordano Bruno n. 136 - 95131 Catania;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9-10 maggio 2018 presso il Centro «Agrigeos S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 12 gennaio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in via Giordano Bruno n. 136 - 95131 Catania, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione del destino e comportamento dei prodotti fitosanitari nel suolo e nell'acqua (di cui all'allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi;

valutazione dei residui (dissipazione e persistenza) nel suolo e nell'acqua.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Agrigeos S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 9-10 maggio 2018.

2. Il Centro «Agrigeos S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04331

DECRETO 11 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 7 marzo 2018 dal Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», con sede legale in Via Trieste, 9 – 20067 Tribiano (MI);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 4-5 maggio 2018 presso il Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, Registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 7 marzo 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», con sede legale in Via Trieste, 9 – 20067 Tribiano (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Altre prove: selettività nei confronti di organismi utili;

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'enti-

tà dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Prove di campo ambientali ed eco tossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo 194/95).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree aquatiche;
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Colture tropicali;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzione sementi;
Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 4-5 maggio 2018.

2. Il Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04333

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2018.

Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto

di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 febbraio 2018, n. 31, recante l'adeguamento dei regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017;

Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»;

Vistala legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il comma 4 del predetto art. 23, che dispone che il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 18 del predetto decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Accertato che sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti alla copertura finanziaria dell'intervento;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di un intervento da parte del soggetto gestore dello strumento dei contratti di sviluppo di cui al predetto decreto ministeriale del 9 dicembre 2014 nel capitale delle imprese beneficiarie, finalizzato a sostenere processi di rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevante dimensione, in linea con le normali condizioni di mercato e nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» secondo quanto stabilito dalla predetta Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 9 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 8 è inserito l'art. 8-*bis*, con la seguente formulazione: «Art. 8-*bis* *(Interventi nel capitale di rischio)*. – 1. Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-*bis*, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al

rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente.

2. La partecipazione di cui al comma 1 deve essere:

a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04) citata in premessa, prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell'operazione. A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;

c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.

3. Il Soggetto gestore, in aggiunta all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite nei commi 1 e 2.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Soggetto gestore utilizza le risorse finanziarie trasferite dal Ministero attraverso l'erogazione di un finanziamento di importo pari a euro 20.000.000, a valere sulla contabilità speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali risorse finanziarie sono versate su un apposito conto corrente, aperto presso una primaria banca individuata dal Soggetto gestore mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 e le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti possono essere reinvestite dal Soggetto gestore negli interventi previsti dal presente articolo.

6. Il Soggetto gestore restituisce al Ministero in un'unica soluzione il finanziamento di cui al comma 4 alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione dello stesso, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, al netto di:

a) una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento) del valore della singola partecipazione;

b) una commissione di performance pari al 10% (dieci per cento) applicata alla differenza tra il valore complessivo di smobilizzo degli investimenti alla scadenza del termine decennale e l'ammontare del finanziamento di cui al comma 4, qualora eccedente un rendimento minimo annuo composto del 4% (quattro per cento) dell'importo del finanziamento di cui al comma 4.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 535

18A04413

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2018.

Trasferimento della sede del Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Caserta-Santa Maria Capua Vetere nel Comune di Caserta.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata considerata l'opportunità di individuare specifiche strut-

ture organizzative competenti in materia di pubblicità immobiliare;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, ora Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate, ad eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il reparto servizi di pubblicità immobiliare;

Considerato che il reparto servizi di pubblicità immobiliare di Caserta-Santa Maria Capua Vetere è attualmente ubicato nel comune amministrativo di Santa Maria Capua Vetere; Considerata l'opportunità, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di trasferire il suddetto reparto servizi di pubblicità immobiliare nel Comune di Caserta, dove ha già sede l'ufficio provinciale - Territorio di Caserta, articolazione della locale Direzione provinciale;

Considerato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha competenza anche per il Comune di Caserta, dove ha parimenti una sede, e che quindi non muta l'ufficio giudiziario di riferimento;

Dispongono:

Art. 1.

1. A decorrere dal 25 giugno 2018, la sede del Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Caserta-Santa Maria Capua Vetere è trasferita nel Comune di Caserta.

2. Resta ferma la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per la conservatoria di Caserta-Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2018

Il direttore: RUFFINI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
PICCIRILLO

18A04427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 425 del 30 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM LINGUAL 2 mg, lyophilisat oral dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 366 667 9 5, intestata alla società Johnson & Johnson Sante Beaute France e prodotta da Janssen-Cilag (FR), Janssen Cilag S.p.A. (IT), Janssen Pharmaceutica N.V. (BE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Imodium» «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 038677035 (in base 10) 14WBKC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orosolubili.

Una compressa orosolubile contiene:

Principio attivo: Loperamide cloridrato 2mg.

Eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta, sodio bicarbonato.

Indicazioni terapeutiche: «Imodium» è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

STM Group S.r.l. Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Imodium» «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 038677035.

Classe di rimborsabilità: «Cbis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Imodium» «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 038677035 OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04291

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon»

Estratto determina IP n. 426 del 30 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ELOCON cream 0,1% w/w dalla Grecia con numero di autorizzazione 42359/10/21-06-2011, intestato alla società MSD A.F.V.E.E (GR) e prodotto da Schering Plough Labo N.V. (BE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 00156 Roma.

Confezione: «Elocon» «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 044847022 (in base 10) 1BSMXG (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

1 g di crema contiene:

principio attivo: Mometasone furoato 1 mg.

Eccipienti: Glicole esilenico, cera bianca, paraffina bianca soffice, acqua depurata, fosfatidilcolina idrogenata, titanio diossido, alluminio amido octenilsuccinato, acido fosforico.

Indicazioni terapeutiche: «Elocon» è indicato nel trattamento delle dermatosi steroido-sensibili nell'adulto e nel bambino: psoriasi - dermatite atopica - dermatite da contatto - dermatite seborroica - dermatiti irritative neurodermatiti - eczemi da stasi - disidrosi - eritemi solari.

Officine di confezionamento secondario:

Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Elocon» «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 044847022.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Elocon» «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 044847022.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04335

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor 7,5 mg»

Estratto determina IP n. 428 del 30 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDICOR 7,5 mg 28 film-coated tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 11648/0075, intestata alla società Merck Serono Limited e prodotta da Merck S.L. (ES), da Famar Lyon (FR), da Merck KGAA (DE) e da Catalent Germany Schorndorf Gmbh (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano.

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg.

Codice A.I.C.: 043830076 (in base 10) 19TLTW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 7,5 mg di Bisoprololo fumarato.

Eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro. Film di rivestimento: ferro giallo ossido (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario

Pharm@Idea S.r.l. via del Commercio, 5 25039 Travagliato (BS);

STM Group Srl Strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg.

Codice A.I.C.: 043830076.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 7.5 mg.

Codice A.I.C.: 043830076.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04336

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor 5 mg»

Estratto determina IP n. 429 del 30 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDICOR 5 mg 28 film-coated tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 11648/0074, intestata alla società Merck Serono Limited e prodotta da Merck S.L. (ES), da Famar Lyon (FR), da Merck KGAA (DE) e da Catalent Germany Schorndorf Gmbh (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano.

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg.

Codice A.I.C.: 043830064 (in base 10) 19TLTJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di Bisoprololo fumarato.

Eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro. Film di rivestimento: ferro giallo ossido (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea S.r.l. via del commercio, 5 25039 Travagliato (BS);

STM Group Srl Strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg.

Codice A.I.C.: 043830064.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg.

Codice A.I.C.: 043830064.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04337

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effiprev»

Estratto determina IP n. 459 del 6 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DENILLE 2 mg + 0,03 mg 63 comprimido revestido por película dal Portogallo con numero di autorizzazione 5279179, intestato alla società Laboratorios Effik, Sociedade Unipessoal, LDA (PT) e prodotto dalla Laboratorios Leon Farma S.A. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Effiprev» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 046112013 (in base 10) 1CZ78F (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: 2 mg di Dienogest e 0,03 mg di Etinilestradiol.

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, Povidone 30, talco.

Rivestimento: Opaglos 2 clear, contenente: croscarmellosa sodica, glucosio, maltodestrina, sodio citrato diidrato, lecitina di soia.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione ormonale. La decisione di prescrivere «Effiprev» deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a «Effiprev» e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC).

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

CIT S.R.L. via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB);

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Effiprev» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 046112013.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Effiprev» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 046112013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04338

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud 2 mg»

Estratto determina IP n. 460 del 6 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg 100 Tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 4844.00.00, intestato alla società Novartis Pharma GmbH (DE) e prodotto da Novartis Pharma GmbH (DE), da Sanofi-Synthelabo GmbH (DE) e da Novartis Pharma Produktions GmbH (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema SRL con sede legale in Via Marconi, 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: «Sirdalud»:

«2 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046117026 (in base 10) 1CZD52 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Una compressa contiene:

principio attivo: Tizanidina cloridrato 2,288 mg pari a 2,00 mg di Tizanidina base;

eccipienti: Silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Indicazioni terapeutiche:

spasmi muscolari dolorosi: associati a disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.); conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.). Spasticità conseguente a disordini neurologici: es. sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partner S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. Via Morolense, s.n.c. - 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sirdalud»:

«2 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C. n. 046117026.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sirdalud»:

«2 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 046117026;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04339

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud 4 mg»

Estratto determina IP n. 461 del 6 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 4 mg 100 Tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 4844.01.00, intestato alla società Novartis Pharma GmbH (DE) e prodotto da Novartis Pharma GmbH (DE), da Sanofi-Synthelabo GmbH (DE) e da Novartis Pharma Produktions GmbH (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema SRL con sede legale in Via Marconi, 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: «Sirdalud»:

«4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n. 046117014 (in base 10) 1CZD4Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Una compressa contiene:

principio attivo: Tizanidina cloridrato 4,576 mg pari a 4,00 mg di Tizanidina base;

eccipienti: Silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Indicazioni terapeutiche:

spasmi muscolari dolorosi: associati a disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.); conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.). Spasticità conseguente a disordini neurologici: es. sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partner S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. Via Morolense, s.n.c. - 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sirdalud»:

«4 mg compresse» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 046117014;

classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sirdalud»:

«4 mg compresse» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 046117014;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04340

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto determina IP n. 462 del 6 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 15 mg Kapseln dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.01.00, intestato alla società Takeda GmbH e prodotto da Industrias Farmaceuticas Almirall S.A. (ES) e da Delpharm Novara S.R.L. (IT) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema SRL con sede legale in Via Marconi, 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: LANSOX:

«15 mg capsule rigide» 14 capsule;

codice A.I.C. n. 046116024 (in base 10) 1CZC5S (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 15 mg di Lansoprazolo;

eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido, polisorbato 80, silice colloidale anidra, Iaurilsolfato di sodio, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica - Trattamento dell'esofagite da reflusso - Profilassi dell'esofagite da reflusso - Eradicazione dell'*Helicobacter pylori* (*H. pylori*) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a *H. pylori* - Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS - Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2) - Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica - Sindrome di Zollinger-Ellison.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partner S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. Via Morolense, s.n.c. - 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lansox»:

«15 mg capsule rigide» 14 capsule;

codice A.I.C. n. 046116024;

classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: «Lansox»:

«15 mg capsule rigide» 14 capsule;

codice A.I.C. n. 046116024;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04341

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, con allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, con allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 177 del 27 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2017.

In conformità al suo art. 21, l'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2018.

18A04332

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2018, recante l'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per le Zone franche urbane, di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, non comprese nell'obiettivo Convergenza.

Con decreto direttoriale 18 giugno 2018 è stato approvato l'elenco delle imprese e dei professionisti, riportato nell'allegato 1, ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 1, commi da 341 a 341-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., per le zone *franche* urbane di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa - Carrara, individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14.

Nell'allegato 2 al medesimo decreto sono, invece, elencati i richiedenti le agevolazioni per i quali si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito dell'avvenuta trasmissione delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nell'allegato 3, infine, sono elencati i richiedenti le agevolazioni per i quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti «*de minimis*» dichiarati e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A04414

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-144) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00